

I soggetti dell'attività giuridica La persona fisica

Contenuti del Corso- Diritto privato 1

Parte I- Introduzione

A- Nozioni introduttive: il linguaggio giuridico, le fonti e i concetti generali del diritto privato

B- I soggetti dell'attività giuridica

Parte II- L'attività giuridica dei privati

C- Interessi e rapporti di tipo **personale** (libro l cod. civ.)

D- Interessi e rapporti di natura reale (libro III cod. civ.)

E- Interessi e rapporti di natura obbligatoria (libro IV cod. civ.)

F- Gli strumenti di tutela (libro VI cod. civ.)

B- I soggetti dell'attività giuridica

- I- II problema della soggettività giuridica
- II- La persona fisica
- III- Enti collettivi e personalità giuridica

I SOGGETTI DI DIRITTO

In una data collettività vi sono individui, gruppi, enti, organizzazioni, istituzioni, ciascuno con propri bisogni, interessi desideri, ...

L'ordinamento giuridico è l'insieme delle regole per ordinare questa realtà, per prevenire o comporre ragionevolmente i possibili conflitti d'interessi

I destinatari di quelle regole, coloro che devono e/o possono tenere certi comportamenti o che subiscono i divieti dettati dalla legge si dicono "soggetti di diritto"


SOGGETTI DI DIRITTO

_

DESTINATARI DELLE REGOLE CHE COMPONGONO L'ORDINAMENTO GIURIDICO

Soggetti di diritto

Centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive e passive





Il codice civile

Libro I Delle persone e della famiglia (artt. 1-455)

 $[\ldots]$

Titolo I Delle persone fisiche (artt. 1-10) Titolo II Delle persone giuridiche (artt. 11-42) Titolo III Del domicilio e della residenza (artt. 43-47) Titolo IV Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta (artt. 48-73) Titolo V Della parentela e dell'affinità (artt. 74-78) Titolo VI Del matrimonio (artt. 79-230) Titolo VII Dello stato di figlio (artt. 231-290)

B- I soggetti dell'attività giuridica

- I- Il problema della soggettività giuridica II- La persona fisica
- III- Enti collettivi e personalità giuridica

М.

II- Le persone fisiche

- 1- Capacità giuridica e capacità di agire
- 2- I minori di età
- 3- Gli adulti privi in tutto o in parte di autonomia

La capacità giuridica (o soggettività)

È la capacità di essere soggetto di diritti, cioè la capacità (o attitudine) ad essere soggetto di diritti ed obblighi e quindi la capacità di essere centro di imputazione di situazioni giuridiche e titolare di rapporti giuridici.

Art. 1 cod. civ.

Nel nostro ordinamento spetta a chiunque nasca, senza distinzioni (art. 3 Cost.)

"la capacità giuridica si acquista con la nascita"

oggi: artt. 2, 3 e 22 Cost. Non sempre è stato così. In passato era soggetto di diritti solo chi aveva per esempio:

- ☐ *Status civitatis* (non era uno straniero)
- ☐ Status libertatis (non era schiavo o recluso)
- ☐ *Status familiae* (apparteneva ad un certo ceto sociale)

La capacità giuridica

La capacità
giuridica si acquista
con la nascita e si
perde con la morte

NASCITA: si intende generalmente quando il soggetto respira autonomamente

MORTE: cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo (I. n. 578/1993)

I diritti prima della nascita

art. 1, comma 2°, c.c.: subordinati alla nascita





a- diritti patrimoniali: concepito

- ✓ art. 320 c.c.
- ✓ artt. 462 e 784 c.c.

non concepito

✓ artt. 462, comma 3°
 e 784, comma 1°, c.c.

b- diritti non patrimoniali:

diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute?

- ✓ I. n. 194/1978 (su IVG)
- ✓ I. n. 40/2004 (sulla PMA)

.

La cessazione della capacità giuridica

Definizione giuridica della morte

- ✓ Sin dal 1975 e ora con la l. n. 578/1993: definizione di "morte cerebrale": cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo
- ✓ Problema dei trapianti di organi e tessuti da «cadavere»:
 I. n. 91/1999



Libro I Delle persone e della famiglia (artt. 1-455)

Titolo I Delle persone fisiche (art. 2) (...) Titolo IX Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (artt. 315-342) Titolo IX bis Ordini di protezione contro gli abusi familiari Titolo X Della tutela e dell'emancipazione

[Titolo XI Dell'affiliazione e dell'affidamento

(artt. 400-403) (v. anche la disciplina speciale

delle persone prive in tutto od in parte di


Titolo XII Delle misure di protezione

(artt. 343-399)

sull'adozione dei minori)]

autonomia (artt. 404-432)

LA CAPACITÀ DI AGIRE



10

II- Le persone fisiche

- 1- Capacità giuridica e capacità di agire
- 2- I minori di età
- 3- Gli adulti privi in tutto o in parte di autonomia

CAPACITÀ DI AGIRE

Si acquista con il compimento del 18° anno di età

Eccezioni/Es.:

16 anni:

- ✓ opere dell'ingegno (l. dir. aut.)
- ✓ riconoscimento del figlio (250 c.c.)
- ✓ matrimonio, previa autorizzazione del tribunale (84 c.c.)

15 anni:

✓ capacità di prestare il proprio lavoro (art. 2 c.c. e l.spec.)

Interruzione della gravidanza della minorenne (l. 194/1978)



La condizione giuridica del minore

Fino alla maggiore età, il minore è «soggetto» alla responsabilità genitoriale (artt. 315 ss. c.c.) o, se mancano i genitori, alla tutela del tutore (artt. 343 ss. c.c.)



responsabilità genitoriale

315 *bis* 316 320 357 e 358 c.c.

.

La responsabilità genitoriale

- ✓ diritto/dovere di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.; 147, 315 bis, 316, 337 ter c.c.)
- ✓ potere/dovere di amministrare i beni dei figli (art. 320 ss. c.c.)
- ✓ potere di rappresentanza legale dei figli (art. 320 c.c.)
- ✓ usufrutto legale sui beni del figlio (art. 324 ss. c.c.)

Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale: art. 330-337 c.c.

- √ decadenza (art. 330 c.c.)
- se i genitori violano o trascurano i loro doveri o abusano dei loro poteri con grave pregiudizio del figlio
- ✓ altri provvedimenti limitativi (art. 333 c.c.):
- criterio guida: pregiudizio per il figlio
- √ rimozione dall'amministrazione (art. 334 c.c.)



Minore emancipato

- 390 c.c.: "il minore che ha contratto matrimonio"
- 392 c.c.: nomina di un curatore
- 394 c.c.:
- ✓ capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione
- ✓ per gli atti di straordinaria amministrazione: assistenza/integrazione della volontà del curatore ex art. 394 c.c.



Minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

art. 397 c.c.:

"piena" capacità di agire:

può compiere da solo anche gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione

salvo

✓ art. 774, comma 2°, c.c.

II- La persona fisica

- 1- Capacità giuridica e capacità di agire
- 2- I minori di età
- 3- Gli adulti privi in tutto o in parte di autonomia

Adulti privi in tutto o in parte di autonomia. Misure di protezione (artt. 404 ss. c.c.)

amministrazione di sostegno

• 404-413 c.c.

interdizione/inabilitazione

• 414-432 c.c.

incapacità naturale

• 428 c.c.

Adulti privi in tutto o in parte di autonomia. Misure di protezione (artt. 404 ss. c.c.)

amministrazione di sostegno

• 404-413 c.c.

interdizione/inabilitazione

• 414-432 c.c.

incapacità naturale

• 428 c.c.



L'amministrazione di sostegno (I 9.1.2004, n. 6 che ha introdotto nel libro I del c.c. il titolo XII, capo I) Proteggere il soggetto non autonomo – cioè «privo in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana» – con la minore limitazione possibile della capacità di agire (artt. 1 l. n. 6/2004; 404 ss. c.c.)

Amministrazione di sostegno-Presupposti applicativi/ possibili beneficiari

art. 404 c.c.: «La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio»

- 1- **«impedimento»** (infermità o menomazione) fisico o psichico -
- 2- **«impossibilità»** di provvedere ai propri interessi parziale **o** totale; temporanea **o** permanente -
- 3- «necessità» per «adeguata protezione» (l. n. 6/2004 + 414 c.c.)

Amministrazione di sostegno - Effetti Poteri-doveri dell'a.d.s./ poteri del beneficiario

- oggetto: «cura della persona interessata» e/o
 «cura del patrimonio» (art. 405 c.c.);
- tipo di potere:
- ✓ rappresentanza esclusiva/concorrente;
- ✓ assistenza necessaria/facoltativa (art. 409 c.c.);
- durata: a tempo determinato/indeterminato (artt. 404, 405 c.c.)

Criteri: tenendo conto dei «bisogni e delle aspirazioni del beneficiario», compatibilmente con «gli interessi e le esigenze di protezione» (art. 407, co 2°; 408; 410 c.c.)

Amministrazione di sostegno - Effetti del provvedimento – «Seguito adeguato»

- ✓ Il giudice può sempre modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina (art. 407 c.c.)
- ✓ L'amministratore di sostegno deve periodicamente riferire al giudice circa l'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405 c.c.)
- ✓ Potere di controllo da parte del beneficiario stesso e delle persone a lui vicine (artt. 410, comma 2°; 413 c.c.)
- ✓ Potere/dovere di controllo da parte del p.m. e dei responsabili dei servizi sanitari e sociali competenti (artt. 410, comma 2°; 413 c.c.)

Amministrazione di sostegno - Scelta dell'amministratore

art. 408. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene **con esclusivo** riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato [...]. Nella scelta, il G.T. preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il **g.t.**, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, **può** chiamare all'incarico di ads **anche altra persona idonea**, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo Il (**persone giuridiche**)...

Adulti privi in tutto o in parte di autonomia. Misure di protezione (artt. 404 ss. c.c.)

amministrazione di sostegno

• 404-413 c.c.

interdizione/inabilitazione

• 414-432 c.c.

incapacità naturale

• 428 c.c.

Interdizione giudiziale ed inabilitazione

Interdizione giudiziale (artt. 414; 424 c.c.)

- Presupposti: 1- abituale infermità di mente; 2- che rende una persona incapace di provvedere ai propri interessi; 3- necessità della misura per adeguata protezione del soggetto
- Effetti del <u>provvedimento del giudice</u>: l'interdetto è **sostituito** dal **tutore**, con l'eccezione degli **atti personalissimi**

Inabilitazione (art. 415, 424 c.c.)

- Presupposti: 1- malattia mentale non grave; abuso di alcool o droga, prodigalità con gravi pregiudizi economici; handicap gravi in mancanza di sufficiente educazione; 2- che rende una persona non del tutto in grado di provvedere ai propri interessi; 3- necessità della misura per adeguata protezione del soggetto
- Effetti del provvedimento del giudice:
 l'inabilitato è assistito dal curatore negli atti di straordinaria amministrazione

Adulti privi in tutto o in parte di autonomia. Misure di protezione (artt. 404 ss. c.c.)

amministrazione di sostegno

• 404-413 c.c.

interdizione/inabilitazione

• 414-432 c.c.

incapacità naturale

• 428 c.c.



Incapacità naturale

incapacità naturale v. capacità legale

Incapacità, anche transitoria di "intendere o di volere", cioè di comprendere il significato economico e giuridico della propria attività o di determinarsi corrispondentemente, di provvedere cioè consapevolmente ai propri interessi

mezzo di protezione **successivo** al compimento dell'atto pregiudizievole

- L'atto compiuto da un incapace di intendere e di volere è annullabile se comporta un <u>pregiudizio</u> per il soggetto incapace
- □ Il contratto concluso da un incapace di intendere e di volere è annullabile se risulta la malafede dell'altro contraente

□ Non è imputabile di un fatto illecito chi non aveva capacità di intendere e di volere nel momento in cui lo ha commesso

Incapacità legale di agire del maggiore d'età. Misure punitive

Interdizione legale (art. 32 c.p.; 1441 c.c.)

- Pena accessoria che segue automaticamente alla sentenza penale di condanna
- Presupposto: condanna all'ergastolo o a pena detentiva superiore a 5 anni
- Effetti: privazione della capacità legale di agire per gli atti patrimoniali tra vivi

Le persone giuridiche

B- I soggetti dell'attività giuridica

- I- II problema della soggettività giuridica
- II- La persona fisica
- III- Enti collettivi e personalità giuridica

III- Enti collettivi e personalità giuridica

- 1- Il problema della soggettività degli enti
- 2- Le persone giuridiche
- 3- Gli enti collettivi non riconosciuti
- 4- L'attività degli enti collettivi



Il codice civile

Libro I
Delle persone
e
della famiglia
(artt. 1-455)

Titolo I Delle persone fisiche (artt. 1-10) Titolo II Delle persone giuridiche (artt. 11-42) Titolo III Del domicilio e della residenza (artt. 43-47) Titolo IV Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta (artt. 48-73) Titolo V Della parentela e dell'affinità (artt. 74-78) Titolo VI Del matrimonio (artt. 79-230) Titolo VII Della filiazione (artt. 231-290)



Il problema della soggettività degli enti

Entità più complesse rispetto alle persone fisiche, quali gruppi, organizzazioni, associazioni di categoria, istituzioni in cui singoli individui si organizzano, si aggregano, uniscono forze, ecc. (es.: lo Stato, la Regione Veneto, l'Università degli studi di Padova, la Fiat, Confindustria, la Fondazione Cariparo, Legambiente, l'Associazione Amici della bicicletta, etc.)

Il problema della soggettività degli enti

idea tradizionale di "fictio" (diritto medioevale): di fronte ad un insieme di singoli: fingere/fare come se ci si trovasse di fronte ad un nuovo e diverso soggetto

idea più moderna di "creazione" di un soggetto "artificiale" da parte dello Stato/legislatore

Oggi si riconosce la realtà delle persone giuridiche: enti diversi dall'uomo che godono di diritti come se fossero persone

Attenzione:

- ✓ La soggettività di un gruppo o di una organizzazione si avvicina a quella degli uomini, ma non è mai uguale
- ✓ La possibilità di avere diritti e obblighi propri si riscontra anche in gruppi che non hanno la qualità formale di persone giuridiche (i soggetti collettivi)



Il legislatore liberale:

- concessione di questi vantaggi per lo più ai soggetti che assumevano iniziative economiche (cc.dd. "enti profit");
- meno propenso ad estendere la personalità giuridica ad enti non commerciali (es.. associazioni, fondazioni)

cod. civ. 1942 (libro I v. libro V)

Cost. 1948 (artt. 2; 18, 19, 39, 49, 118, comma 4)

legislazione speciale fino a d. legis. n. 117/2017 Codice del Terzo settore

Enti (art. 2 Cost.)

persone giuridiche private e pubbliche

enti non riconosciuti o senza personalità

enti passati attraverso il vaglio del riconoscimento formale

autonomia patrimoniale **perfetta**

enti "di fatto"

autonomia patrimoniale imperfetta

7

L'autonomia patrimoniale

- Vantaggio pratico del riconoscimento della soggettività giuridica agli enti collettivi:
- √ distinzione tra ente collettivo e singoli individui che lo compongono

Es.: acquisto di beni; responsabilità per atto illecito; assunzione di obbligazioni; ecc.

L'autonomia patrimoniale

patrimonio dell'ente v. patrimonio dei singoli

"perfetta" nelle persone giuridiche





- associazioni non riconosciute:
- artt. 36, comma 2°, 37, 38 c.c.;
- comitati: art. 41 c.c.



Codice civile Libro I Delle persone e della famiglia (artt. 1-455)

Libro V Del lavoro Titolo V e ss. (artt. 2247 ss.)

DPR n. 361/2000

D.lgs. n. 117/2017

Costituzione art. 2 Cost., ecc.

Codice civile (artt. 11-42)
Libro I, Titolo II Delle persone giuridiche
Capo I Disposizioni generali
Capo II Delle associazioni e delle fondazioni
Capo III Delle associazioni non riconosciute
e dei comitati
[enti non profit]
Libro V, Titolo V e ss. (artt. 2247 ss.)
[Enti volti all'esercizio di attività produttive]

D.P.R. n. 361/2000, Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
D. Legis. 3.7.2017, n. 117, Codice del terzo settore

III- Enti collettivi e personalità giuridica

- 1- Il problema della soggettività degli enti
- 2- Le persone giuridiche
- 3- Gli enti collettivi non riconosciuti
- 4- L'attività degli enti collettivi

LE PERSONE GIURIDICHE

 Associazioni □ Fondazioni ☐ Società per azioni (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) Questi enti possono acquisire la personalità giuridica, attraverso il riconoscimento Riconoscimento significa - negli enti societari, occorre negli enti non societari (associazioni, fondazioni). che, sussistendo tutti i requisiti occorre che il Prefetto (o la di legge, la società sia iscritta Regione) ritengano che il al Registro delle Imprese (c.d. patrimonio dell'ente sia sistema normativo) adeguato allo scopo che esso intende perseguire (c.d. sistema concessorio) Libro V c.c.: Con il d.p.r. n. 361 del 2000, s.p.a. (2325 ss.) l'acquisto della personalità giuridica avviene anche per ✓ s.r.l. (2462 ss.) questi enti a seguito dell'iscrizione nel registro ✓ società in accomandita per azioni delle persone giuridiche, previo contro da parte di (2452 ss.)

società cooperative (2511 ss.)

Libro I:

Capo II

artt. 14 ss.

art. 1 DPR

n. 361/2000

Prefettura o Regione

Riconoscimento delle persone giuridiche

enti non economici sistema c.d. concessorio

art. 1, 3, 4, 7 d.p.r. n. 361/2000 (iscrizione nel registro delle persone giuridiche, subordinata all'esistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3°; v. anche art. 22 d. legis. n. 117/2017);

enti economici del libro V sistema c.d. normativo

- mera verifica di legittimità (artt. 13, 2330, <u>2331</u>, 2454, 2463 c.c. ...)
- costituzione della società: con l'iscrizione nel registro delle imprese presso le Camere di commercio

Elementi costitutivi delle persone giuridiche

Elemento materiale

- persone fisiche
- patrimonio
- scopo

Elemento formale

riconoscimento

Tipi di persone giuridiche

Non profit

Associazioni Fondazioni

Profit

Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni)

ASSOCIAZIONE

- Nasce dall'accordo tra più persone (contratto plurilaterale) che convengono di collaborare per il raggiungimento di uno scopo di natura ideale
- È determinante la volontà degli associati
- Il controllo governativo è limitato alla sospensione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume

FONDAZIONE

- È un ente dotato di un patrimonio che il fondatore ha destinato ad uno scopo di pubblica utilità
- È determinante la volontà del fondatore
- È soggetta ad un maggiore controllo da parte dell'autorità governativa

III- Enti collettivi e personalità giuridica

- 1- Il problema della soggettività degli enti
- 2- Le persone giuridiche
- 3- Gli enti collettivi non riconosciuti
- 4- L'attività degli enti collettivi

SOGGETTI COLLETTIVI NON RICONOSCIUTI

riconosciute (sono associazioni non riconosciute i partiti e i sindacati)

Associazioni non

36-38 c.c.

Comitati non riconosciuti

Gruppo di persone che si propongono di raccogliere fondi da destinare ad una certa finalità

39-42 c.c.

Società di persone

(società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice)

Libro V, 2251 ss.

La soggettività degli enti collettivi non riconosciuti. L'esempio dell'associazione non riconosciuta

<u>Pur non essendo personificati questi enti sono dotati di una specifica soggettività</u>. E infatti:

- L'ente sta in giudizio nella persona di chi ne ha la presidenza o la direzione (art. 36)
- I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della quota in caso di recesso, fin quando dura l'ente (art. 37)
- I creditori possono far valere le loro ragioni sul fondo comune; risponde personalmente chi ha agito per l'associazione, ma non i soci come tali, né gli amministratori come tali (art. 38) – Autonomia patrimoniale imperfetta

III- Enti collettivi e personalità giuridica

- 1- Il problema della soggettività degli enti
- 2- Le persone giuridiche
- 3- Gli enti collettivi non riconosciuti
- 4- L'attività degli enti collettivi



capacità giuridica generale

titolarità di situazioni giuridiche soggettive di natura patrimoniale e personale

- "Limiti" connaturati alla natura della persona fisica (es.: matrimonio, ma anche art. 979 c.c. sull'usufrutto);
- Limiti ex lege: eccezionali (es.: vecchio art. 17 e ancora 473 c.c.)

capacità di agire potere di rappresentanza organica

• rapporto organico: immedesimazione

M

Denominazione e sede degli enti collettivi

persone giuridiche

• artt. 16, comma 1°, 46 c.c.

enti non riconosciuti

 artt. 19, 2° comma e 145, comma 2°, c.p.c. + 2659, comma 1°, n. 1, c.c.



L'estinzione della persona giuridica


✓ in generale:

art. 27 c.c. e 6, comma 1°, DPR 361/2000

✓ per le associazioni:

anche art. 21, comma 3°, c.c.

disciplina: 29 ss. c.c.



L'identificazione della persona

Il codice civile

Libro I Delle persone e della famiglia (artt. 1-455) Titolo I Delle persone fisiche (artt. 1-10) Titolo II Delle persone giuridiche (artt. 11-42) Titolo III Del domicilio e della residenza (artt. 43-47) Titolo IV Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta (artt. 48-73) Titolo V Della parentela e dell'affinità (artt. 74-78) Titolo VI Del matrimonio (artt. 79-230) Titolo VII Dello stato di figlio (artt. 231-290)

Domicilio, residenza e dimora

dimora

residenza (art. 43, comma 2°, c.c.)

• il luogo in cui la persona ha la dimora abituale

domicilio (art. 43, comma 1°, c.c.)

• il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

sede delle persone giuridiche (art. 46 c.c.)



Libro I Delle persone e della famiglia (artt. 1-455) Titolo I Delle persone fisiche (artt. 1-10) Titolo II Delle persone giuridiche (artt. 11-42) Titolo III Del domicilio e della residenza (artt. 43-47) Titolo IV Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta (artt. 48-73) Titolo V Della parentela e dell'affinità (artt. 74-78) Titolo VI Del matrimonio (artt. 79-230) Titolo VII Dello stato di figlio (artt. 231-290) […]

Scomparsa e dichiarazione di assenza

art. 48 c.c.: curatore dello scomparso

- scomparso: chi non da più notizie di sé
- ignoranza sull'esistenza della persona

art, 49 c.c.: dichiarazione di assenza

- (2 anni dall'ultima notizia)
- effetti giuridici: funzione principalmente conservativa del patrimonio dell'assente (artt. 50 ss. c.c.)

art. 56 c.c.: ritorno dell'assente

Dichiarazione di morte presunta

art. 58 ss. c.c.: dichiarazione di morte presunta

- (di regola, 10 anni dall'ultima notizia)
- effetti patrimoniali conseguenti all'apertura della successione (art. 63 c.c.)
- possibilità per il coniuge di contrarre nuovo matrimonio (art. 65 c.c.)
- prova dell'esistenza (artt. 66 ss. c.c.)

I diritti della personalità

Contenuti del Corso- Diritto privato 1

Parte I- Introduzione

- A- Il linguaggio giuridico, le fonti e i concetti generali del diritto privato
- B- I soggetti dell'attività giuridica

Parte II- L'attività giuridica dei privati C- Interessi e rapporti di tipo personale (libro I cod. civ.)

- D- Interessi e rapporti di natura reale (libro III cod. civ.)
- E- Interessi e rapporti di natura obbligatoria (libro IV cod. civ.)
- F- Gli strumenti di tutela (libro VI cod. civ.)

Diritto privato I - Parte II L'attività giuridica dei privati

- A- Interessi e rapporti di tipo personale (libro I c.c.)
- B- Interessi e rapporti di natura reale (libro III c.c.)
- C- Interessi e rapporti di natura obbligatoria (libro IV c.c.)
- D- Gli strumenti di tutela (libro VI c.c.)



Il codice civile Libro I

Costituzione

Consiglio d'Europa, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1950

Carta dei diritti fondamentali dell'UE (2000-2007)

Titolo I Delle persone fisiche (artt. 5-10)

art. 5: atti di disp. del proprio corpo

artt. 6-9: diritto al nome

art. 10: diritto all'immagine

art. 2, 4, 13, 15, ecc.

artt. 2-16

Artt. 1-50



Art. 2 Cost.

"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"

Interessi di **natura personale**; per lo più **diritti assoluti** (es. contrario: diritto all'assistenza morale coniugale, *ex* art. 143 c.c.)

Caratteristiche peculiari distintive:

- ✓ innati e coessenziali alla persona
- ✓ intrasmissibili (anche mortis causa:
- si estinguono con il venir meno della persona)
- ✓ irrinunciabili e limitatamente disponibili dallo stesso titolare
- √ inalienabili e imprescrittibili

Integrità della persona, salute, autodeterminazione sul proprio corpo

artt. 5 c.c.; 3 Carta UE 2007; 2, 3, 13 e 32 Cost.; I. spec.

- ✓ diritto alla vita e inviolabilità del corpo (art. 2 Cost.;CEDU)
- ✓ diritto alla salute (artt. 32 Cost., 2043-2059; 2087 c.c.; 9 Stat. lav.; 2, d.lgs. n.206/2005)
- ✓ diritto alla integrità fisica e psichica (art. 32 Cost.; legisl. speciale, inclusa la l. n. 164/1982; art. 3 Carta UE)
- ✓ diritto all'autodeterminazione sul proprio corpo: donazione di tessuti e organi (leggi speciali) consenso informato alle cure mediche (l. 833/1978; l. n. 219/2017)

rifiuto di cure salvavita (l. n. 219/2017)

Nome ed immagine

artt. 2 e 22 Cost; 6-10, 16, 2563-2564 c.c.; I. dir. aut.

diritto al nome

- segno distintivo dell'identità della persona
 (v. anche segni distintivi degli enti collettivi)
- ✓ tutela inibitoria (art. 7 c.c.):
 richiesta giudiziale di cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno e la possibilità di ottenere la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali

diritto all' immagine

- segno distintivo dell'identità della persona: diritto "sul proprio ritratto"
- ✓ tutela inibitoria (art. 96 l. dir. aut.):
 richiesta giudiziale di cessazione del fatto lesivo,
 salvo il risarcimento del danno



Riservatezza e «vita privata»

artt. 2, 14 e 15 Cost.; 7 e 8 Carta UE 2007; 8 CEDU 1950; 10 c.c.; 93-98, 21 e 24 l. dir. aut.; 614, 616-620, 623 *bis* c.p.; d. lgs. n. 196/2003 (cod. in materia di protezione dei dati personali); reg. UE n. 679/2016



- ✓ diritto alla inviolabilità della propria intimità
- √ diritto al controllo sulle proprie informazioni (inclusa la tutela dei dati personali)

Integrità morale, autodeterminazione nelle libertà fondamentali, identità personale

- ✓ diritto all'onore e alla reputazione
- (v. ingiuria e diffamazione: artt. 594 ss. c.p.)
 - dignità personale del lavoratore (artt. 2087 c.c.; 4-6 Stat. lav.)
- ✓ libertà personale, di circolazione, di riunione, di associazione, di fede religiosa, di manifestare il proprio pensiero ecc. (artt. 15-21 Cost.; 1,8, 14 ss. Stat. Lav.; 9 ss. Carta UE 2007; 9 ss. CEDU 1950)
- diritto all'identità personale come
 a) dir. ad una corretta percezione sociale di sè
 (da gp. anni settanta sul dir. alla riservatezza);
 b) dir. ad una corretta autopercezione di sé
 (es. identità genetica nella l. sull'adozione)
 c) dir. alla realizzazione di sé
 (es.: identità sessuale nella l. n.164/1982)